# COMUNE di CERVIGNANO D'ADDA

PROVINCIA di LODI

**P.zza Municipio, 1 – 26832- Tel. 029813002**

**********

# *ORDINANZA*

## N. 29 del 25/11/2026

**OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI QUALSIASI GENERE CONSERVATE IN BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINA IN LUOGO PUBBLICO NELLE AREE INTERESSATE DALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SALTA BEER FEST", IN PROGRAMMA IL 29/11/2026**

## IL SINDACO

**PREMESSO CHE** presso piazza del Municipio e il parcheggio antistante il Palazzo Municipale di Cervignano d'Adda il 29/11/2026 è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata "MERCATINI DI NATALE;

**RILEVATO CHE** nell'ambito della predetta manifestazione è prevista la somministrazione in loco di cibi e bevande a tal fine autorizzata;

**CONSIDERATO CHE**, in occasione di eventi, manifestazioni, feste pubbliche e contesti caratterizzate da significativa concentrazione di persone, la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine può determinare significative criticità sotto il profilo della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, in quanto tali contenitori, se abbandonati o impropriamente utilizzati, possono trasformarsi in oggetti atti a provocare lesioni alle persone, nonché costituire potenziali strumenti di offesa o di turbativa dell'ordine pubblico;

**RILEVATO CHE** l'abbandono sul suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e lattine comporta altresì rischi concreti per la circolazione pedonale e veicolare, a causa della possibile dispersione di frammenti taglienti e materiali metallici, con conseguente pregiudizio per la sicurezza dei cittadini, degli operatori addetti ai servizi pubblici e delle forze impegnate nelle attività di vigilanza e soccorso;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** la presenza diffusa di contenitori in vetro e lattine nelle aree interessate dall'evento è suscettibile di incidere negativamente sul decoro urbano, determinando fenomeni di abbandono di rifiuti e accumulo di materiali che compromettono la pulizia e la fruibilità degli spazi pubblici, con conseguente aggravio delle attività di raccolta e smaltimento da parte dell'Amministrazione comunale;

**RITENUTO, PERTANTO**, che il divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine, con contestuale utilizzo di contenitori alternativi in materiale leggero e non contundente, costituisca misura proporzionata e idonea a prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, a tutelare l'ordine e la sicurezza urbana e a garantire adeguati livelli di decoro e vivibilità degli spazi pubblici interessati;

**CONSIDERATO CHE** in base a quanto disposto dall'art. 54, commi 4 e 4-bis, del D.lgs. 267/2000 il Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, adotta con atto motivato provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento;

## ORDINA

durante la durata di tale manifestazione, il divieto di:

1. **Vendita** da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico, di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, metallici ed altri recipienti suscettibili di essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere;
2. **Somministrazione** di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e metallici all'esterno dei locali di pubblico esercizio ed all'esterno dei relativi plateatici;
3. **Detenzione e consumo** di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e metallici in area pubblica o aperta al pubblico diversa dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici,

dando atto che tale divieto si applica alle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione in oggetto;

## AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art. 650 c.p.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una **sanzione amministrativa di carattere pecuniario da 25 euro a 500 euro**, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981;

## AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e che, ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;

## DEMANDA

alla Polizia locale e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza;

## DISPONE

che alla presente Ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia e ai pubblici esercizi aventi sede nelle aree interessate dal presente provvedimento.

**Cervignano d'Adda, lì 25/11/2026**

**Il Sindaco**
**Emilio Grilli / ArubaPEC S.p.A.**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art.20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.*
*Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*